

## TITOLO I

### COSTITUZIONE, SCOPO, ISCRITTI

#### ART. 1

Il "Fondo di Previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Firenze" è Ente Morale riconosciuto con D.P.R. 14 febbraio 1963 n. 439.

A seguito della cessazione del regime di esonero dall'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e della conseguente trasformazione, a norma dell'art.3 della legge 30 luglio 1990 n. 218 e dell'art.5 del decreto legislativo 20 novembre 1990 n. 357, in fondo integrativo della predetta assicurazione, il medesimo Fondo pur mutando lo scopo e le finalità di cui ai successivi articoli del presente Statuto, mantiene la denominazione di "Fondo di previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Firenze" per ciò intendendosi il personale della Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A. cui la Cassa di Risparmio di Firenze ha conferito l'azienda bancaria assumendo la denominazione di "Ente Cassa di Risparmio di Firenze".

L'anzidetto Fondo ha sede legale in Firenze, presso la Sede sociale della Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A. e svolge la sua attività nel territorio della Repubblica Italiana sotto la vigilanza degli Organi competenti come individuati dalla vigente legislazione in materia.

Nel presente statuto, per brevità:

- il "Fondo di Previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Firenze", di cui allo Statuto approvato con D.P.R. 18.4.1973 n. 468 così come modificato con D.P.R. 3.12.1986 n. 1016 è denominato "Fondo esonerativo";
- il "Fondo di Previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Firenze" di cui al presente statuto, è denominato "Fondo";
- la "Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A." è denominata "Cassa", peraltro intendendosi per servizio presso la medesima anche quello prestato presso la "Cassa di Risparmio di Firenze" antecedentemente all'avvenuto conferimento dell'azienda bancaria alla menzionata società per azioni;
- l'"Ente Cassa di Risparmio di Firenze", è denominato "Ente";
- l'"Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti", è denominata "A.G.O.";
- la "vigilanza degli Organi competenti come individuati dalla vigente legislazione in materia" è denominata "Vigilanza".

#### ART. 2

Scopo del Fondo è di garantire, a favore dei pensionati del Fondo esonerativo, degli iscritti al medesimo Fondo esonerativo alla data del 31.12.1990 o dei beneficiari di cui all'art.14, un trattamento previdenziale, nella misura e con le modalità previste dal presente statuto, ad integrazione delle prestazioni tempo per tempo ed a qualsiasi titolo a carico dell'A.G.O., fatto comunque salvo il diritto al trattamento previdenziale complessivo di miglior favore previsto dallo statuto approvato con D.P.R. 18.4.1973 n. 468, così come modificato con D.P.R. 3.12.1986 n. 1016, del Fondo esonerativo.

Il trattamento previdenziale di cui al presente Statuto è aggiuntivo al trattamento di fine rapporto ed alla indennità di morte, dovuti per legge e per contratto collettivo, che fanno carico al datore di lavoro.

Qualora il Fondo dovesse accertare, a causa di modifiche della vigente normativa previdenziale, successiva alla legge 8 agosto 1995 n. 335 ,\_ il verificarsi di situazione di disavanzo tecnico provvederà a garantire le sole prestazioni disposte dallo statuto approvato con D.P.R. 18.4.1973 n. 468, così come modificato con D.P.R. 3.12.1986 n. 1016 del Fondo esonerativo, fino a che non vengano definite con accordo sindacale intese idonee a ripristinare i necessari equilibri finanziari, approvate dal Consiglio di Amministrazione nonchè dalla Vigilanza.

La Cassa è solidamente responsabile, verso gli iscritti, i pensionati ed i terzi, delle obbligazioni statutarie del Fondo.

### **ART. 3**

Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo i dipendenti della Cassa, compresi i dirigenti ed il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, in servizio alla data del 31 dicembre 1990 e già iscritti al Fondo esonerativo.

L'iscrizione al Fondo dei dipendenti di cui al primo comma, a termini dell'art. 5, 3° comma, del Decreto legislativo 20 novembre 1990 n. 357, è conservata, a domanda, nel caso in cui l'iscritto risolva il rapporto di lavoro con la Cassa per instaurarne uno nuovo alle dipendenze dell'Ente Cassa di Risparmio di Firenze o della "Casse Toscane società per azioni" o di società partecipate dalla Cassa o facenti parte del Gruppo Creditizio "Casse Toscane".

La misura della pensione integrativa a carico del Fondo, in questi casi, è pari al teorico ammontare del trattamento integrativo che competerebbe a norma dell'art. 18 a ciascun interessato se, alla data di cessazione del rapporto di lavoro con la Cassa, avesse maturato il diritto a pensione a norma del presente Statuto; tale trattamento sarà tempo per tempo incrementato a norma dell'art. 22.

Sono comunque esclusi dalla iscrizione al Fondo i dipendenti assunti per il servizio in concessione della riscossione dei tributi e i dipendenti assunti in via straordinaria a tempo determinato.

## **TITOLO II**

### **AMMINISTRAZIONE**

#### **ART. 4**

Gli Organi del Fondo sono:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Sindaci.

I membri di tali Organi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

#### **ART. 5**

Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale del Fondo;
- b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- c) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio;

d) compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione che, a norma dell'art.7, non siano riservati al Consiglio.

Nel caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente del Fondo.

Di fronte a terzi la firma del Vice Presidente fa prova dell'assenza e dell'impedimento del Presidente.

#### **ART. 6**

Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto:

a) da cinque rappresentanti della Cassa, designati dal Consiglio di Amministrazione della medesima;

b) da cinque rappresentanti degli iscritti al Fondo e dei pensionati diretti, eletti a norma del successivo art. 10.

Il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente. Qualora il Presidente sia scelto fra i rappresentanti della Cassa, il Vice Presidente sarà scelto fra i membri di cui alla lettera b) e viceversa.

Il Consiglio nomina il Segretario del Fondo scegliendolo fra i propri membri ovvero fra il personale della Cassa su proposta del Consiglio di Amministrazione di quest'ultima.

Alle adunanze del Consiglio di Amministrazione partecipa, con voto consultivo, il Direttore Generale della Cassa o chi ne fa le veci.

#### **ART. 7**

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione del Fondo e in particolare delibera:

1) sulla liquidazione, su richiesta degli interessati, delle pensioni e delle altre prestazioni a carico del Fondo;

2) sui rendiconti annuali;

3) sugli investimenti del patrimonio;

4) sul regolamento del Fondo;

5) sulle modifiche dello Statuto del Fondo.

Le modifiche dello Statuto debbono essere presentate alla Vigilanza dopo essere state deliberate:

a) dal Consiglio di Amministrazione della Cassa;

b) dalla maggioranza assoluta degli iscritti e dei pensionati diretti del Fondo, mediante referendum.

Le anzidette modifiche dello Statuto, e l'eventuale regolamento del Fondo, così come le sue modifiche, sono sottoposte alle approvazioni disposte dalla legislazione tempo per tempo vigente in materia, previa deliberazione conforme dei Consigli di Amministrazione del Fondo e della Cassa.

#### **ART. 8**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in adunanza ordinaria almeno ogni semestre e in adunanza straordinaria tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta dal Collegio dei Sindaci o da almeno tre membri del Consiglio medesimo.

I membri del Consiglio, i Sindaci, nonché il Direttore Generale della Cassa ed il Segretario sono convocati dal Presidente mediante invito personale con lettera raccomandata da

spedire almeno 8 giorni prima dell'adunanza. L'invito deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza. Nel caso di urgenza, l'invito può essere inviato telegraficamente almeno due giorni prima dell'adunanza, con succinta indicazione degli argomenti da trattare.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza di almeno 6 membri, dei quali almeno tre rappresentanti la Cassa ed almeno tre fra i rappresentanti di cui alla lettera b) del precedente art.6.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei votanti.

I verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione sono trascritti a cura del Segretario del Fondo nell'apposito libro dei verbali e sono firmati dallo stesso Segretario e dal Presidente; tale libro dovrà essere custodito dal Segretario e vidimato a norma di legge.

## **ART. 9**

Il Collegio dei Sindaci è composto:

- a) da un rappresentante della Vigilanza che presiede il Collegio,
- b) da un rappresentante della Cassa, designato dal Consiglio di Amministrazione della medesima;
- c) da un rappresentante degli iscritti al Fondo, dagli stessi designato mediante elezione a norma del successivo art. 10.

I Sindaci debbono essere invitati alle adunanze del Consiglio di Amministrazione del Fondo; essi esercitano la loro funzione a norma degli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile, in quanto applicabili.

In particolare i Sindaci debbono:

- 1) controllare le scritture contabili;
- 2) compiere ispezioni e riscontri di cassa;
- 3) esaminare i rendiconti annuali del Fondo sui quali riferiscono per iscritto al Consiglio di Amministrazione.

Le relazioni ed i verbali delle adunanze del Collegio dei Sindaci sono trascritti sull'apposito libro dei verbali e sottoscritti dai partecipanti alla adunanza.

Per ciascuno dei Sindaci elencati nel primo comma del presente articolo è nominato con le stesse modalità adottate per il Sindaco effettivo, un sindaco supplente.

## **ART. 10**

La designazione dei rappresentanti della Cassa e la elezione degli altri membri nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio dei Sindaci del Fondo devono essere fatte entro il mese precedente lo scadere del triennio di durata di tali organi.

I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci che nel corso del triennio decadano dalla carica, per qualsiasi motivo, sono sostituiti con le stesse modalità con le quali essi vennero nominati, salvo che trattasi di rappresentante degli iscritti e dei pensionati, nel qual caso ad esso succede colui che nella graduatoria dell'ultima elezione segue immediatamente gli eletti. Mancando tale ultima possibilità si procede alla elezione del sostituto con le modalità di cui in appresso.

I membri dei predetti organi nominati nel corso del triennio durano in carica fino alla scadenza del triennio stesso.

Per i Consiglieri e per i Sindaci che siano dipendenti della Cassa costituisce causa di decadenza dalla carica la risoluzione o comunque la cessazione del rapporto di impiego con la Cassa stessa, senza liquidazione di pensione diretta a carico del Fondo.

Per le elezioni effettuate a mezzo postale viene fissato un termine entro il quale il voto deve giungere; i voti non pervenuti o pervenuti in ritardo si considerano astensioni.

La composizione del Consiglio dovrà in ogni caso garantire la presenza di almeno uno dei Consiglieri eletti rispettivamente dagli iscritti e dai pensionati diretti. Il numero dei Consiglieri rappresentanti degli iscritti sarà tempo per tempo determinato in proporzione tra il numero degli iscritti medesimi e quello complessivo ottenuto sommando gli iscritti ai pensionati diretti, arrotondandosi all'unità per difetto.

L'elezione dei membri rappresentanti degli iscritti negli organi predetti è fatta dagli iscritti al Fondo mediante votazione per scrutinio segreto a maggioranza dei votanti, effettuata anche a mezzo postale.

L'elezione dei membri rappresentanti dei pensionati diretti, nel Consiglio di Amministrazione, è fatta dai pensionati diretti mediante votazione per scrutinio segreto, a maggioranza dei votanti, effettuata anche per mezzo postale.

Le elezioni dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci sono riferite agli elenchi nominativi forniti dal Fondo ed aggiornati a non più di trenta giorni prima della data delle elezioni.

Il Consiglio e il Collegio dei Sindaci resteranno in carica fino all'insediamento rispettivamente del nuovo Consiglio e del nuovo Collegio dei Sindaci.

Il compenso dei membri del Collegio dei Sindaci è fissato annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

### **TITOLO III**

#### **PRESTAZIONI**

##### **ART. 11**

Le prestazioni del Fondo consistono in un trattamento di pensione, diretta ed ai superstiti, integrativo delle prestazioni tempo per tempo ed a qualsiasi titolo a carico dell'A.G.O.

Qualora la cessazione del rapporto di lavoro avvenga senza che sia maturato, a favore del lavoratore o dei superstiti di cui all'art. 14, il diritto alla liquidazione delle prestazioni a carico dell'A.G.O., la pensione complessiva, in quanto prevista dal presente Statuto, sarà corrisposta per intero a carico del Fondo, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 21 del presente Statuto. .

La pensione complessiva, se ed in quanto prevista dal presente statuto, sarà del pari corrisposta per intero a carico del Fondo qualora la cessazione del rapporto di lavoro avvenga prima che sia maturato, a favore dell'iscritto o dei superstiti di cui all'art. 14, il diritto alla liquidazione delle prestazioni a carico dell'A.G.O. e comunque fino al conseguimento dei requisiti che danno diritto alla liquidazione delle prestazioni suddette. Conseguiti detti requisiti, le prestazioni a carico del Fondo si intendono limitate alla erogazione della sola pensione integrativa.

Ai fini dell'applicazione del presente Statuto, nonchè ai fini del calcolo delle pensioni integrative, le prestazioni dell'A.G.O. si considerano limitatamente alla quota di esse corrispondente al periodo di servizio prestato con diritto a retribuzione presso la Cassa e/o riconosciuto utile ai fini della pensione complessiva garantita dal presente Statuto.

Le prestazioni dell'A.G.O. utili per la determinazione della quota integrativa si considerano al lordo di qualunque trattenuta, contributo, riduzione e quant'altro, che a qualsiasi titolo dovessero gravare sulle prestazioni medesime.

Qualora il titolare di prestazione diretta di cui agli artt. 12 e 46 ovvero di prestazione ai superstiti a carico del Fondo percepisca redditi di lavoro dipendente e/o autonomo la pensione complessiva (per quota a carico dell'Inps e per integrazione del Fondo) non potrà comunque essere superiore a quella dovuta in applicazione delle disposizioni tempo per tempo vigenti nell'A.G.O., avuto riguardo - per la prestazione di cui all'art. 12, n. 1 e n. 2 - al limite di età vigente nel regime generale: in deroga a quanto avanti previsto alla pensione complessiva spettante ai superstiti di iscritto o pensionato non si applica la riduzione di cui all'art. 1, comma 41, della legge 8/8/95 n. 335.

Fermo quanto disposto al quarto comma, ai fini del calcolo delle pensioni integrative le prestazioni dell'A.G.O. si considerano inoltre comprensive di qualunque supplemento, aumento, maggiorazione, ecc., con la sola eccezione delle maggiorazioni per carichi di famiglia.

## **ART. 12**

La pensione diretta spetta all'iscritto nei seguenti casi:

- 1) al compimento del sessantesimo anno di età, per gli uomini, e del cinquantacinquesimo anno di età, per le donne, quando l'iscritto abbia compiuto cinque anni di servizio con diritto a retribuzione prestato presso la Cassa ovvero presso l'Ente o le Società di cui all'art.3, 2° comma, del presente Statuto;
- 2) a qualunque età quando l'iscritto abbia compiuto il trentacinquesimo anno, se uomo, e il trentesimo anno, se donna, di iscrizione al Fondo;
- 3) a qualunque età nel caso di invalidità permanente al lavoro o di esonero per malattia dopo almeno cinque anni di servizio con diritto a retribuzione presso la Cassa ovvero presso l'Ente o le Società di cui all'art.3, 2° comma, del presente Statuto. Nessun minimo di iscrizione è richiesto nel caso che l'invalidità permanente al lavoro dipenda da causa di servizio;
- 4) a qualunque età quando l'iscritto, avendo compiuto cinque anni di servizio con diritto a retribuzione prestato presso la Cassa ovvero presso l'Ente o le Società di cui all'art.3, 2° comma, del presente Statuto, ottenga la liquidazione della pensione a carico dell'A.G.O.

La pensione diretta decorre soltanto dal 1° giorno del mese successivo a quello nel quale sia cessato il servizio presso la Cassa - ovvero presso l'Ente o le Società di cui all'art.3, 2° comma del presente Statuto - con diritto a pensione, salvo quanto previsto dall'art.1, co. 25 della Legge 335/1995 in tema di rapporto di lavoro a tempo parziale.

Fermo restando quanto previsto dal primo comma del presente articolo, quando la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga consensualmente tra la Cassa ovvero Ente o Società di cui all'art.3, 2° comma e il lavoratore dopo il ventesimo anno di iscrizione all'A.G.O., la corresponsione del trattamento integrativo sarà differita al momento in cui l'iscritto ottenga la liquidazione di pensione di anzianità e/o di vecchiaia a carico dell'A.G.O.

Ai soli fini della anzianità di iscrizione al Fondo per il conseguimento del diritto a pensione sono considerati utili: a) i periodi di servizio con diritto a retribuzione prestato presso la Cassa - e nei casi preveduti dall'art.3, 2° comma, presso l'Ente o le Società ivi indicate - o comunque riconosciuti per legge utili ai fini del diritto a pensione; b) i periodi riscattati o riconosciuti dal Fondo esonerativo o presso il medesimo ricongiunti per ciò tenuto altresì conto dei periodi riconosciuti dal Fondo ai sensi di quanto previsto dall'art.20 del presente Statuto; c) i periodi di prosecuzione volontaria ove l'iscritto abbia ottenuto il consenso del Fondo.

Ai fini anzidetti i periodi di iscrizione al Fondo durante i quali è prestato servizio a tempo parziale sono utili per intero.

## **ART. 13**

Si considera invalido l'iscritto la cui capacità di guadagno in occupazioni confacenti alla sua attitudine sia ridotta in modo permanente, per difetto fisico o mentale, a meno di un terzo.

L'accertamento dell'invalidità e dell'inabilità, in tutti i casi previsti dal presente Statuto, è effettuato a cura e spese del Fondo il quale si avvarrà, a tal fine, di sanitari di propria fiducia.

Il lavoratore iscritto, in caso di contestazione relativa all'accertamento dell'invalidità ha facoltà, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, di presentare ricorso ad un Collegio di tre medici di cui uno designato dal Fondo, uno dall'iscritto e uno di comune accordo tra le parti o, in difetto, dal Presidente dell'Ordine dei Medici della Provincia di Firenze.

Il membro scelto dalle parti o designato dal Presidente dell'Ordine dei Medici presiede il Collegio.

Il ricorso non può essere utilmente proposto dall'interessato decorso il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento impugnato.

Le spese per il funzionamento del Collegio sono a carico della Cassa.

Fermo restando quanto sopra, all'iscritto verrà senz'altro riconosciuta la pensione di invalidità quando egli abbia ottenuto dall'I.N.P.S. il riconoscimento dell'assegno di invalidità o la pensione di inabilità.

#### **ART. 14**

Nel caso di morte di un iscritto o di un pensionato diretto, sempre che per il primo il decesso sia avvenuto dopo cinque anni di servizio con diritto a retribuzione presso la Cassa ovvero presso l'Ente o le Società di cui all'art. 3, 2° comma, del presente Statuto ovvero il decesso sia avvenuto per causa di servizio presso la Cassa ovvero presso l'Ente o le predette Società, spetta una integrazione alla pensione indiretta o di reversibilità ai superstiti di cui all'art. 13 R.D.L. 14 aprile 1939 n. 636 e successive aggiunte o modificazioni.

Ai fini del diritto a pensione ai superstiti si considerano inabili le persone che, per grave infermità fisica o mentale, si trovino nella impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.

Tali pensioni decorrono dal primo giorno successivo a quello del decesso dell'iscritto o del pensionato diretto.

#### **ART. 15**

Le esclusioni e le cessazioni del diritto alla pensione per i superstiti sono quelle previste tempo per tempo dalle norme che disciplinano l'A.G.O.

Il diritto alla pensione non viene peraltro a cessare nei confronti del coniuge, superstita di iscritto cessato anteriormente al 5 agosto 1973, quando questi contragga matrimonio.

#### **ART. 16**

(Soppresso)

#### **ART. 17**

Le prestazioni annue tempo per tempo erogate ai superstiti di cui all'art. 14 saranno integrate dal Fondo fino a raggiungere complessivamente le aliquote percentuali previste, nei confronti delle corrispondenti ipotesi, dalla legislazione tempo per tempo vigente in materia di A.G.O., riferite, le predette aliquote, alla pensione annua diretta già in atto a carico del Fondo o che sarebbe spettata all'iscritto a carico del Fondo a norma dell'art. 18.

In deroga a quanto sopra, la pensione, se unico superstite con diritto a pensione sia un figlio minorenne, non può essere complessivamente inferiore al 75% della pensione liquidata al pensionato diretto o relativa all'iscritto defunto.

A termini dell'art. 23 della legge 8 marzo 1975, n. 39, la pensione ai minori di età superstiti di iscritto o di pensionato diretto è comunque conservata sino al compimento del 21° anno di età del soggetto.

Qualora si verificano variazioni nella composizione del numero dei superstiti con diritto a pensione, la misura della pensione è corrispondentemente ricalcolata.

### **ART. 18**

Fatto comunque salvo il diritto al trattamento previdenziale complessivo di miglior favore previsto dallo statuto approvato con D.P.R. 18.4.1973 n. 468, così come modificato con D.P.R. 3.12.1986 n. 1016, del Fondo esonerativo, le prestazioni annue tempo per tempo erogate dall'A.G.O. saranno integrate dal Fondo fino a raggiungere complessivamente:

- per i Quadri, Impiegati, Subalterni ed Ausiliari, l'85%
- per i Funzionari, l'82%
- per i Dirigenti, il 78%,

della retribuzione pensionabile di cui all'art. 28 goduta dall'iscritto al momento della cessazione dal servizio. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e degli artt. 19 e 42, qualora nei 48 mesi precedenti la data di pensionamento siano intervenuti avanzamenti di grado, ad eccezione di quelli disposti per automatismo dai vigenti contratti collettivi di lavoro nazionali e/o aziendali, o siano stati corrisposti assegni ad personam, si farà riferimento alla media retributiva del periodo predetto nelle misure tabellari in atto alla data del collocamento a riposo.

La liquidazione del trattamento pensionario complessivo, per pensione a carico dell'A.G.O. e per quota integrativa a carico del Fondo, anche quando il trattamento è a totale carico del Fondo, sarà pari a 1/35 delle rispettive percentuali della retribuzione pensionabile suddetta per ogni anno di iscrizione al Fondo, con un massimo di 35/35. Per il solo personale appartenente alla categoria Dirigenti la anzidetta percentuale sarà elevata all'82% della retribuzione pensionabile con 37 anni di iscrizione al Fondo.

Con riferimento alla previsione di cui all'art. 12, n. 2, del presente Statuto, per il personale femminile di ogni categoria che abbia maturato 30 anni di iscrizione al Fondo, la percentuale di calcolo della complessiva pensione di cui al 1° comma è ridotta al 77,50%. Per il predetto personale nonchè per quello con diritto a pensione a norma dell'art. 12 n. 3 che non raggiunga 35 anni di iscrizione al Fondo a termini del 5° comma del presente articolo, la predetta percentuale di calcolo è ridotta - per ogni anno mancante fino ad un massimo di 5 anni - rispettivamente:

- per i Quadri, Impiegati, Subalterni ed Ausiliari :  
dell' 1,5% ;
- per i Funzionari:  
dell' 0,9% ;
- per i Dirigenti :  
dell' 0,1%.

Ai soli fini della misura delle prestazioni per la valutazione degli anni di iscrizione al Fondo, la frazione dell'ultimo anno, se inferiore a sei mesi, non verrà calcolata; se uguale o superiore varrà per un anno intero.

Ai fini della misura delle prestazioni a carico del Fondo sono considerati utili:

- a) i periodi di servizio prestato con diritto a retribuzione presso la Cassa o comunque riconosciuti utili per legge ai fini della misura della pensione;

b) i periodi ricongiunti o riscattati presso il Fondo esonerativo;  
c) i periodi di prosecuzione volontaria ove l'iscritto abbia ottenuto il consenso del Fondo: in tal caso il pensionato ha diritto a ricevere, al raggiungimento del 35° anno di contribuzione, la riliquidazione del proprio trattamento di quiescenza nella misura prevista dai comma 1 e 2 che precedono.

Non sono comunque considerati utili ai fini della misura della pensione i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa presso l'A.G.O. non coincidenti con i periodi cui alle lettere a) e b) che precedono, salvo quanto disposto dal successivo art. 21 del presente Statuto.

I periodi di corso legale di laurea e/o di servizio militare riscattati presso il Fondo esonerativo sono dal Fondo riconosciuti a termini dell'art. 20 dello Statuto approvato con D.P.R. 18.4.1973 n. 468 così come modificato con D.P.R. 3.12.1986 n. 1016.

Fermo rimanendo il disposto del quarto comma del presente articolo, i periodi di iscrizione durante i quali è prestato servizio a tempo parziale sono utili parimenti ai fini della misura delle prestazioni di pensione, in proporzione alla effettiva durata dell'attività lavorativa. Agli effetti del calcolo delle prestazioni si determina il numero delle ore di servizio prestato a tempo parziale e si divide detto numero per quello delle ore che costituiscono l'orario ordinario settimanale previsto dai contratti di lavoro del settore per i lavoratori a tempo pieno: la somma dei quozienti costituisce il numero delle settimane riconoscibili per i periodi di lavoro a tempo parziale.

## **ART. 19**

Nel caso di invalidità permanente dipendente da cause di servizio spetterà, qualunque sia il periodo di iscrizione al Fondo, una pensione complessiva annua determinata ai sensi dell'art. 18, primo comma, che precede. Qualora l'anzianità di servizio risulti inferiore ai 48 mesi, per media delle retribuzioni pensionabili si intende le retribuzioni percepite dal momento dell'iscrizione al Fondo.

Nel caso di morte dell'iscritto dipendente da cause di servizio, qualunque sia il periodo di iscrizione al Fondo, spetterà ai superstiti indicati all'art. 14, un complessivo trattamento pari alle aliquote, per i singoli beneficiari prevedute dall'art. 17, della pensione relativa all'iscritto calcolata con i criteri di cui al primo comma del presente articolo.

Nel caso di invalidità permanente non dipendente da cause di servizio, verificatasi dopo almeno cinque anni di servizio prestato con diritto a retribuzione presso la Cassa ovvero presso Società di cui all'art. 3, 2° comma del presente Statuto, la pensione complessiva non potrà comunque essere inferiore a quella che sarebbe stata liquidata se l'iscritto avesse compiuto un periodo di venti anni utili ai fini della misura della pensione integrativa ai sensi dell'art. 18, 5° comma, del presente Statuto.

Nel caso di morte dell'iscritto non dipendente da cause di servizio verificatasi dopo almeno cinque anni di servizio prestato con diritto a retribuzione presso la Cassa ovvero presso Società di cui all'art. 3, 2° comma del presente statuto, la pensione complessiva ai superstiti indicati all'art. 14 comunque determinata nelle percentuali previste dall'art. 18, 3° comma, non potrà comunque essere inferiore a quella che sarebbe stata loro liquidata nella percentuale del 77,50% della retribuzione pensionabile se l'iscritto avesse compiuto un periodo di venti anni utili ai fini della misura della pensione integrativa ai sensi dell'art. 18, 5° comma, del presente Statuto.

Ai fini di cui all'art. 18 ed ai commi 1° e 2° del presente articolo, qualora la cessazione dal servizio avvenga allorchè la prestazione di lavoro è resa a tempo parziale, per retribuzione

pensionabile deve intendersi quella che sarebbe stata erogata all'iscritto se la sua prestazione fosse stata resa a tempo pieno.

Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro da rapporto a tempo pieno a rapporto a tempo parziale, e viceversa, le prestazioni minime previste dal 3° e 4° comma, competono quando il rapporto di lavoro a tempo pieno prestato con diritto a retribuzione presso la Cassa ovvero presso Enti e/o Società di cui all'art. 3, 2° comma, abbia avuto durata non inferiore a 5 anni; in caso diverso e sempre che l'interessato abbia maturato cinque anni di iscrizione al Fondo con diritto a retribuzione, la pensione sarà ridotta in proporzione all'effettiva durata dell'attività lavorativa, ma non potrà comunque essere inferiore a quella che sarebbe stata liquidata con venti anni di servizio a tempo parziale prestato con diritto a retribuzione presso la Cassa ovvero presso Enti e/o Società di cui all'art. 3, 2° comma.

#### **ART. 20**

Il periodo di corso legale di laurea e i periodi di contribuzione figurativa per servizio militare ed equiparati, previsti dalle norme dell'A.G.O., in quanto non siano già compresi nel periodo di iscrizione al Fondo, sono riconosciuti, a domanda, dal Fondo stesso ai fini di cui all'art.12, nn. 1, 2 e 3, del presente Statuto, a condizione che siano stati riscattati o riconosciuti dall'A.G.O.

Il riconoscimento di cui al comma che precede non potrà essere effettuato nei confronti dei titolari di posizioni assicurative presso altre gestioni pensionistiche che non provvedano ad effettuare il ricongiungimento della posizione assicurativa medesima ai sensi della legge 7 febbraio 1979 n. 29.

Le prestazioni relative ai periodi riscattati o riconosciuti, a termini dei commi 1° e 2° che precedono, sono corrisposte dal Fondo pro - rata in importo pari a quello dovuto nei singoli casi secondo i criteri dell'assicurazione generale obbligatoria e fino a concorrenza della pensione massima conseguibile dopo 35 anni ovvero dopo 30 anni di iscrizione al Fondo rispettivamente nei casi in cui la pensione sia liquidata a termini dell'art.18 o dell'art.42 del presente Statuto.

Le prestazioni relative ai periodi anzidetti subiranno esclusivamente le variazioni stabilite dalle norme sull'assicurazione generale obbligatoria.

#### **ART. 21**

Tutte le prestazioni liquidate a norma del presente Statuto in ragione di anno verranno corrisposte per un tredicesimo al mese, ad eccezione del mese di dicembre per il quale verranno corrisposti due tredicesimi.

Gli iscritti, i pensionati e gli aventi diritto sono tenuti ad effettuare tutti gli adempimenti necessari per ottenere la liquidazione delle prestazioni dell'A.G.O. impegnandosi a richiedere con sollecitudine all'INPS la liquidazione della pensione loro dovuta ed impegnandosi a seguire personalmente l'iter di concessione, ferma comunque la facoltà dell'iscritto medesimo di chiedere la liquidazione delle prestazioni dell'A.G.O., al conseguimento dei prescritti requisiti, in costanza di rapporto di lavoro.

Il trattamento garantito dal presente Statuto è escluso per l'iscritto che, senza il preventivo consenso del Fondo, opti ai sensi dell'art. 1, comma 23, della legge 335/1995 per la liquidazione del trattamento pensionistico dell'AGO esclusivamente con le regole del sistema contributivo.

Gli iscritti, i pensionati e gli aventi diritto sono inoltre tenuti a fornire al Fondo tutte le informazioni necessarie per l'applicazione delle norme previste dal presente statuto.

Nel caso in cui gli interessati non ottemperino a quanto previsto dal 2° e 4° comma che precedono, il Fondo è esonerato da ogni obbligazione per il periodo di inadempienza alle suddette prescrizioni.

#### **ART. 22**

A tutte le prestazioni a carico del Fondo si applica la normativa della perequazione automatica, tempo per tempo vigente, delle pensioni del Fondo pensioni lavoratori dipendenti peraltro tenendo conto, ai fini delle percentuali di aumento, anche della pensione a carico dell'A.G.O.

#### **ART. 23**

(soppresso)

### **TITOLO IV**

#### **FINANZIAMENTO E GESTIONE**

#### **ART. 24**

La Cassa fornisce gratuitamente il personale, i locali e gli altri mezzi necessari per l'amministrazione autonoma del Fondo.

#### **ART. 25**

Le entrate del Fondo sono costituite:

- 1) dalle rendite del patrimonio;
- 2) dalle eventuali contribuzioni fissate in base agli accordi sindacali tra la Cassa e le rappresentanze sindacali;
- 3) dagli altri eventuali proventi ordinari e straordinari.

#### **ART. 26**

Il Fondo è ordinato con il sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione.

Con il Bilancio Tecnico, da compilarsi nei tempi e nei casi previsti all'art. 31, si accerta:

- a) il valore capitale delle pensioni spettanti ai pensionati esistenti alla data di riferimento del Bilancio Tecnico comprese le eventuali future pensioni di reversibilità;
- b) il valore capitale degli impegni previdenziali del Fondo relativi al personale in servizio iscritto al Fondo medesimo;
- c) gli eventuali contributi di cui all'art. 25, n. 2), occorrenti per far fronte agli oneri suddetti, espressi in termini di aliquota contributiva di equilibrio da applicare al complesso delle retribuzioni pensionabili del personale in servizio iscritto al Fondo; la misura dei contributi è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo accordo sindacale, e approvata dalla Vigilanza.

#### **ART. 27**

(soppresso)

## **ART. 28**

Agli effetti del presente Statuto si considera oggi retribuzione pensionabile quella costituita dalle seguenti voci per l'ammontare di tutte le mensilità contrattuali:

- stipendio ed emolumenti equiparati (paga base, differenza aziendale, indennità di carica, carica aziendale, scatti biennali di anzianità, maggiorazione e/o indennità di laurea, benefici economici automatici, assegni ad personam, assegni di anzianità);
- indennità di mensa, indennità di scala mobile assegno ex accordo 4.1.1988 e, per il solo personale direttivo, indennità di rappresentanza, indennità di funzione, indennità dirigenti;
- premio di rendimento in misura pari all'importo erogato a tale titolo ma comunque non oltre quella tempo per tempo stabilita, mediante apposito accordo sindacale, come utile agli effetti anzidetti;
- ogni altra voce alla quale, per accordo sindacale, sia stato specificamente attribuito carattere di retribuzione pensionabile agli effetti anzidetti.

## **ART. 29**

Le disponibilità del Fondo possono essere investite:

- 1) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, cartelle fondiarie e titoli ad esse equiparati;
- 2) in titoli obbligazionari di primaria importanza;
- 3) in depositi fruttiferi presso la Cassa o presso altri Istituti di credito di notoria solidità;
- 4) in beni immobili, anche sotto forma di partecipazioni azionarie e di quote sociali di società che svolgano attività esclusivamente immobiliari;
- 5) in altri eventuali modi autorizzati dalla Vigilanza.

Gli investimenti di cui ai punti 1, 2 e 3 non potranno essere complessivamente inferiori al 20% dell'ammontare delle riserve del Fondo.

Entro 30 giorni dalla data di inizio di ciascun esercizio, deve essere presentato alla Vigilanza il piano di impiego dei fondi disponibili, in conformità al disposto dell'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

## **ART. 30**

L'esercizio finanziario del Fondo inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Per ciascun esercizio finanziario è compilato un rendiconto sul quale, vista la relazione del Collegio dei Sindaci, delibera il Consiglio di Amministrazione del Fondo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello al quale il rendiconto si riferisce.

Entro 30 giorni dalla sua approvazione, un esemplare del rendiconto, corredato dalla relazione illustrativa e di quella del Collegio dei Sindaci, è inviato alla Vigilanza.

## **ART. 31**

Al 31 dicembre dell'anno in cui entra in vigore il presente Statuto e successivamente di quadriennio in quadriennio si provvede alla compilazione del Bilancio Tecnico del Fondo secondo quanto disposto dall'art. 26, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

In relazione alle risultanze del Bilancio Tecnico approvato dal Consiglio di Amministrazione, la misura di eventuali contributi, vigenti alla data di bilancio, può essere modificata in aumento o in diminuzione con le modalità indicate all'art. 26, sub c).

E' facoltà del Consiglio di Amministrazione, qualora risulti verificata una situazione di avanzo tecnico, deliberare, previo accordo sindacale e approvazione della Vigilanza la riliquidazione delle pensioni in godimento.

Il rendiconto annuale del Fondo è compilato sulla base del piano attuariale contenuto nel Bilancio Tecnico.

Copia del Bilancio Tecnico e del rendiconto annuale del Fondo sono trasmesse alla Vigilanza.

#### **ART. 32**

(soppresso)

#### **TITOLO V**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE**

#### **ART. 33, 34, 35, 36**

(soppressi)

#### **ART. 37**

Qualora, per effetto del presente Statuto, gli iscritti al Fondo i pensionati od i loro aventi causa - al verificarsi delle condizioni previste nell'ordinamento dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti - non conseguano il diritto a prestazioni, od ottengano un trattamento annuo complessivamente inferiore, il Fondo è tenuto, ai sensi dell'art. 15 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, a corrispondere, in ogni caso, il trattamento liquidabile secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria.

#### **ART. 38, 39 40**

(soppressi)

#### **ART. 41**

Il Fondo ha durata fino al completo adempimento delle prestazioni che gli fanno carico ai sensi del presente Statuto.

Il Consiglio del Fondo, di concerto con la Cassa, determinerà l'uso che dovrà farsi del patrimonio che dovesse residuare dopo soddisfatti tutti gli obblighi e carichi assunti in forza del presente Statuto.

#### **ART. 42**

Ferme le condizioni per il conseguimento del diritto a pensione di cui all'art. 12 del presente Statuto, per gli iscritti prima del 1° gennaio 1959 alla "Cassa Pensioni per gli impiegati della Sede Centrale della Cassa Centrale di Risparmi e Depositi di Firenze", od alla "Cassa

Pensioni per gli impiegati delle Casse affiliate e Agenzie della Cassa Centrale di Risparmi e Depositi di Firenze" la liquidazione del trattamento pensionario complessivo sarà pari a 1/30 delle percentuali di retribuzione pensionabile, di cui all'art. 18 che precede, goduta dall'iscritto al momento della cessazione dal servizio, per ogni anno di servizio di ruolo presso la Cassa, con un massimo di 30/30, esclusi quelli antecedenti il 21° anno di età.

#### **ART. 43, 44, 45**

(soppressi)

#### **ART. 46**

Al personale femminile iscritto al Fondo esonerativo alla data del 4 agosto 1973 la pensione diretta spetta nella misura di cui all'art. 18 dello Statuto del predetto Fondo esonerativo approvato con D.P.R. 18.4.1973 n. 468, anche nelle ipotesi ed alle condizioni di cui all'art. 46 il cui testo è di seguito trascritto:

“ La pensione diretta spetta al personale femminile iscritto al Fondo alla "data di entrata in vigore del presente Statuto, oltre che nei casi di cui "all'art. 12 che precede, anche nelle ipotesi di cessazione dal servizio, a "richiesta dell'interessata, per matrimonio, gravidanza, puerperio - dopo almeno "cinque anni di iscrizione al Fondo con effettivo versamento dei contributi - "subordinatamente a che:

"a) nel caso di dimissioni per matrimonio, la relativa celebrazione, che dovrà "essere documentata mediante presentazione del certificato di celebrazione del "matrimonio, avvenga entro il termine di tre mesi dalla data della cessazione "dal servizio e la lavoratrice abbia confermato le proprie dimissioni ai sensi e "per gli effetti dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1963, numero 7;

"b) nel caso di dimissioni per gravidanza e puerperio, da comprovarsi mediante "le certificazioni previste dalle leggi in materia, la risoluzione del rapporto "si verifichi nel periodo in cui la legge sancisce il divieto di licenziamento "delle gestanti e delle puerpere.

" Il periodo di corso legale di laurea riscattato a termini dell'art. 20 che "precede, non è utile ai fini del computo del periodo di iscrizione al Fondo "avanti previsto."

#### **ART. 47**

Ai pensionati del Fondo esonerativo (iscritti alla gestione speciale di cui al decreto legislativo 20.11.1990 n. 357), il Fondo corrisponde una integrazione della pensione pari alla differenza tra il trattamento loro spettante a termini dello Statuto del Fondo esonerativo, approvato con D.P.R. 18.4.1973 n. 468 e modificato con D.P.R. 3.12.1986 n. 1016 e la pensione posta a carico della gestione speciale, istituita dall'art. 1 del decreto legislativo 20.11.1990 n. 357. A detti pensionati si applicano peraltro le norme di cui agli artt. 15, 17 e 21 del presente Statuto.

Fermi restando il complesso delle norme, se applicabili, di cui allo Statuto del Fondo esonerativo e i criteri utilizzati all'atto della prima liquidazione, le pensioni dirette in atto al 31.12.1993 sono riliquidate, con effetto 1° gennaio 1994, in misura tale che il loro importo risulti almeno pari a tanti 35esimi con il massimo di 35 (ovvero a tanti 30esimi con il massimo di 30 nei casi di cui all'art. 42 dello Statuto approvato con D.P.R. 468/1973) del 67,50% delle voci di retribuzione pensionabile di cui all'art. 28 che precede, corrisposte ai dipendenti in servizio al 1° gennaio 1994 nella categoria, grado e anzianità corrispondenti a quelli conseguiti dai pensionati alla data della loro cessazione dal servizio, quanti sono stati gli anni considerati

utili dal Fondo ex esonerato per il conseguimento del diritto alle prestazioni erogate. Per i trattamenti ai superstiti l'importo risultante dalla riliquidazione sarà ridotto all'aliquota di riversibilità.

#### **ART. 48**

Il presente statuto, che modifica lo statuto approvato con D.P.R. 18.4.1973 n. 468 così come modificato con D.P.R. 3.12.1986 n. 1016, entra in vigore con la data di pubblicazione nella G.U. della Repubblica del Decreto di approvazione ed ha decorrenza dal 1° gennaio 1991 e, quanto alle previsioni degli artt. 3, 2° comma, 12, 18, 19 e 42, dal 1° gennaio 1994.

La disposizione di cui all'art. 11, 6° comma, si applica ai trattamenti liquidati dal Fondo a far tempo dal 1° gennaio 1994.